

CIRCOLARE 3/2023

Roma, (data del protocollo)

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GUVERNO PER LA PROVINCIA DI	
	<u>BOLZANO</u>

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
Servizio Affari di Prefettura	
	AOSTA

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	
AL COMMON TO THE TANK	<u>PALERMO</u>

AL RAPPRESENTANTE DEL GO	OVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

ALL'ANCI . ROMA

ALL'ANUSCA

CASTEL S. PIETRO TERME (BO)



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 3 223

OGGETTO: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022.

Si evidenzia che la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza indicata in oggetto ha deciso su una "questione di massima di particolare importanza, relativa alla trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita, regolarmente formato in Paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili".

Nella predetta decisione (rinvenibile, con la massima, sul sito della Corte di Cassazione) le predette Sezioni Unite "hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e "a fortiori" dell'originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, oltre al padre biologico, anche se l'atto di nascita è stato formato in conformità della "lex loc"i; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l'ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello "status" di figlio, al legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita".

Si prega di fare analoga comunicazione ai Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici.

Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO Sgarfiglia